

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 20 del 25/05/2022

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RATE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venticinque** del mese di **maggio**, convocato per le ore 19:00, presso la Residenza municipale, nella sala consigliare, alle ore **19:04** si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai signori:

DELLA GODENZA LUCA	Presente
RICCI MACCARINI ESTER	Presente
SELVATICI LUCA	Presente
CAROLI LINDA	Presente
GHRIBI SIRIN	Presente
PONZI KATIA	Presente
MINZONI GASPARE	Presente
ORSANI BARBARA	Presente
MERENDA SIMONE	Presente
MIROTTO CRISTIANO	Presente
CAVINA MARCO	Presente
BACCHILEGA ILVA	Presente
FRASSINETI LORETTA	Presente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Presiede DELLA GODENZA LUCA in qualità di Sindaco.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE, CAMPIOLI PAOLO.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri: Caroli Linda, Ponzi Katia, Frassineti Loretta.

copia informatica per consultazione

In via preliminare il Presidente, in ragione della riconosciuta connessione oggettiva per materia (Tari), propone la trattazione contestuale degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno sotto i numeri 3 – 4 - 5. Nessun consigliere opponendosi, si procede conformemente alla proposta presidenziale.

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione quanto segue:

Normativa:

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 Legge di Stabilità 2014 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art 52 riguardante la potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali;
- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- Decreto Legge n. 34/2019;
- Decreto Legge n. 201/2011;
- la Risoluzione del M.E.F. n. 5/DF del 08/06/2020 avente per oggetto "Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti";

Precedenti:

- atto C.C. n. 67 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Indirizzi per l'affidamento della gestione TARI per gli anni 2019-2021 e definizione delle modalità di calcolo delle rate;
- atto G.C. n. 23 del 10.04.2019 avente ad oggetto "Definizione delle Rate TARI (Tassa Rifiuti) per gli anni 2019-2021;
- atto C.C. n.31 del 28.06.2021 avente ad oggetto "Definizione delle Rate TARI (Tassa rifiuti) per l'anno 2021;
- atto C.C. n. 29 del 29.06.2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19. Differimento del termine ordinario di pagamento dei tributi comunali";
- atto C.C. n. 37 del 29.07.2020 avente ad oggetto "Ulteriore differimento del termine di pagamento delle rate della Tassa Smaltimento Rifiuti TARI";
- atto C.C. n. 20 del 28.04.2014 con il quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- atto C.C. n. 43 del 24.07.2014 con il quale sono state approvate le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- atto C.C. n. 30 del 20.07.2015 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- atto C.C. n. 23 del 29.04.2016 con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- atto C.C. n. 21 del 21.03.2017 con il quale è stato ulteriormente modificato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- atto C.C. n. 32 del 28.06.2021 con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

Premesso che:

l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),

come modificato dall'articolo 1 - comma 14 - della legge 23.12.2015 n. 208, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: "... uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...";

- il comma 688 dell'art. 1 della già citata Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune determini in autonomia le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5648 del 24.03.2014 ha chiarito che i Comuni nell'esercizio della propria potestà regolamentare possono determinare le modalità di riscossione della TARI, stabilendo il numero delle rate, eventualmente anche di differente importo, prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;
- il vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) che prevede all'art. 149 che la legge assicura agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente e precisa all'art. 42 comma 2 che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- che con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2021 avente per oggetto "Indirizzi per l'affidamento della gestione TARI per gli anni 2022-2024" a seguito del quale, con Determina Dirigenziale n. 3744 del 21/12/2021 esecutiva ai sensi di Legge, è stata affidata a MUNICIPIA S.p.A. la gestione ordinaria della TARI per gli anni 2022-2024 per il Comune di Castel Bolognese;

Considerati:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;
- il Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022) che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e il Decreto Legge "AIUTI" che ha confermato tale termine per l'approvazione dei Regolamenti e delle Tariffe riferite alla TARI:

Dato atto che il numero delle rate è stato definito nell'apposito regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con atto C.C. n. 32 del 28.06.2021 salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale;

Considerato che l'art. 3-ter del Decreto Legge n. 34/2019 e la Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 hanno rispettivamente inserito e modificato l'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VALUTATO, a causa dei tempi che si sono resi necessari per l'approvazione del PEF 2022 da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) che ha comportato uno slittamento dell'attività di simulazione per l'approvazione delle tariffe 2022, di dover provvedere a un differimento dei termini per il pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti - TARI relativamente all'anno 2022.

Ritenuto opportuno definire, per le suddette motivazioni, il numero delle rate pari a tre e che ciascuna rata abbia competenza riferita a quattro mesi e, come previsto dall'art. 30 del regolamento applicativo della TARI, che le scadenze per il versamento del tributo per l'anno 2022, in deroga alla previsione generale regolamentare, siano fissate come segue:

- 1° rata 5 settembre;
- 2° rata 5 ottobre;
- 3° rata 5 dicembre.

Considerato che le tariffe deliberate per l'anno corrente possono essere applicate solamente ai versamenti la cui scadenza è fissata dal Comune successivamente al primo dicembre di ciascun anno, si dà atto che il calcolo avverrà come di seguito illustrato:

- prima rata, calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
- seconda rata, calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
- terza rata a saldo determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento.

Vista la convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 19 del 20.12.2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2022 alla dr.ssa Cristina Randi;

Visto il decreto del Sindaco del Comune di Castel Bolognese n. 5 del 21.12.2021 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2022 ai Dirigenti dell'Unione della

Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Visto il parere dell'Organo di Revisione come da verbale n. 10 del 24/05/2022 conservato presso il Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. n.267/2000;

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione palese per alzata di mano:

favorevoli n. 9 Democratici per Castello

contrari n. 4 Cavina, Bacchilega, Mirotto (Prima castello)

Frassineti (Movimento 5 Stelle)

astenuti n. 0

(presenti e votanti n. 13)

delibera

- 1) le premesse sono parti integranti e sostanziali al presente atto;
- 2) di **DEFINIRE** il numero delle rate per il pagamento della TARI pari a tre e di stabilire che le tre rate abbiano competenza riferita a quattro mesi;
- 3) di **STABILIRE** che le scadenze per il versamento del tributo per l'anno 2022, in deroga alla generale disciplina regolamentare, siano fissate come segue:
 - 1° Rata 05/09/2022 calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
 - 2º Rata 05/10/2022 calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
 - 3º Rata 05/12/2022 a saldo determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento;
- 4) di **TRASMETTERE** la seguente deliberazione a MUNICIPIA S.p.A. gestore della riscossione del tributo, per i conseguenti adempimenti;
- 5) di **PROVVEDERE** alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento;
- 6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha effetti sull'equilibrio economico finanziario, mentre produrrà effetti sulla situazione di cassa dell'ente in relazione alla gestione dei flussi di riscossione.

Successivamente,

stante l'urgenza di provvedere all'attuazione del deliberato, con separata votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

favorevoli n. 9 Democratici per Castello

contrari n. 4 Cavina, Bacchilega, Mirotto (Prima castello)

Frassineti (Movimento 5 Stelle)

astenuti n. 0

(presenti e votanti n. 13)

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **5** del **25.05.2022**

IL SINDACO DELLA GODENZA LUCA IL SEGRETARIO GENERALE CAMPIOLI PAOLO



Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 155 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RATE TARI (TASSA RIFIUTI) PERL'ANNO 2022.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 18/05/2022

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2022 / 155 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RATE TARI (TASSA RIFIUTI) PERL'ANNO 2022.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 20/05/2022

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2022 / 155 del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RATE TARI (TASSA RIFIUTI) PERL'ANNO 2022.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha effetti sull'equilibrio economico finanziario, mentre produrrà effetti sulla situazione di cassa dell'ente in relazione alla gestione dei flussi di riscossione;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 20/05/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25/05/2022

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE RATE TARI (TASSA RIFIUTI) PERL'ANNO 2022.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/05/2022.

Li, 27/05/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE MIRRI PAOLA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)